



45486-18

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Stefano Mogini - Presidente -

Mirella Agliastro

Giordano Emilia Anna

Gaetano De Amicis

Pietro Silvestri -Relatore-

Sent. n. sez. 570

C.C. 08/03/2018

R.G.N. 5204/2018

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorsi proposti da

Romeo Alfredo, nato a Cesa l'01/03/1953

Russo Ivan, nato a Napoli il 16/07/1980

avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Napoli il 04/12/2017

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Delia Cardia, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Francesco Carotenuto per Romeo Alfredo ed Alfredo Sorge per Russo Ivan, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale della libertà di Napoli ha rigettato le richieste di riesame dell'ordinanza con cui è stata applicata nei confronti di Romeo Alfredo e Russo Ivan la misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto ritenuti gravemente indiziati di plurimi reati di corruzione.

A Romeo Alfredo sono contestati i reati di:

-corruzione propria, per avere, nella qualità di amministratore di fatto della società Romeo Gestioni spa., in concorso con altri, corrisposto numerose indebite

41

utilità ad Annunziata Giovanni, dirigente del Servizio controlli ambientali e del Supporto operativo e amministrativo ai responsabili unici dei procedimenti del Comune di Napoli, per l'adozione di numerosi atti contrari ai propri doveri d'ufficio- elencati nel capo di imputazione provvisoria (capo b);

- corruzione per l'esercizio della funzione, per avere, in concorso con altri, corrisposto a Minopoli Carmen, agente scelto della Polizia Municipale di Napoli, utilità consistite in un voucher per l'accesso alla Spa ubicata all'interno dell'Hotel Romeo, nonché uno sconto del 50% per un ulteriore accesso in favore del coniuge della Minopoli, per ottenere, in cambio, contravvenzioni per alcune autovetture parcheggiate in sosta vietata nei pressi dell'Hotel Romeo (capo c);

- corruzione propria, per avere, in concorso con altri, in retribuzione di una serie di atti contrari ai doveri d'ufficio - analiticamente indicati nella imputazione provvisoria - corrisposto utilità varie a Pesoli Rossella, funzionario in servizio presso la Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma nonché responsabile del procedimento relativo ai lavori edili in corso di esecuzione in Roma, riguardanti Palazzo Capponi - opere finalizzate alla trasformazione dell'immobile in un Hotel e la cui materiale realizzazione era stata affidata dalla Romeo Gestioni s.p.a. alla Copec s.r.l. (capo d);

- corruzione propria e corruzione per l'esercizio della funzione, per avere, in concorso con altri, corrisposto a De Felice Leandro, funzionario addetto al settore occupazione temporanee del suolo pubblico del Comune di Napoli, un soggiorno gratuito presso una suite dell'hotel Romeo - del valore di 2.200,00 euro- per la prima notte di nozze della di lui figlia in cambio del compimento da parte di De Felice di una serie di atti, descritti nella imputazione provvisoria (capo f);

- corruzione propria e corruzione per l'esercizio della funzione, per avere, in concorso con altri, corrisposto, o promesso di corrispondere, utilità indicate nel capo di imputazione provvisoria, in favore di alcuni pubblici funzionari del Comune di Napoli in occasione delle procedure per la classificazione dell'Hotel Romeo quale struttura alberghiera a "Cinque Stelle Lusso" (capo g);

- frode in pubbliche forniture e corruzione propria, riguardanti il contratto di appalto relativo alla pulizia dell'Ospedale Cardarelli di Napoli (rispettivamente capi q - per il quale è stata esclusa l'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 sub specie della finalità agevolatoria- ed r);

- corruzione per l'esercizio della funzione per avere promesso e corrisposto a Caldarera Emanuele, dirigente del Ministero della Giustizia con funzioni di direttore generale per la gestione e manutenzione degli uffici ed edifici del complesso giudiziario di Napoli, utilità varie al fine di esercitare i poteri correlati a detta funzione.

A Russo Ivan, nella qualità di dirigente della Romeo Gestioni s.p.a., sono contestati i reati D- F- G in concorso con il Romeo, per i quali si è già detto.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli indagati articolando cinque motivi di ricorso.

2.1. Con il primo articolato motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità o inutilizzabilità in relazione agli artt. 335, 405, 407, 178, 309, 124 cod. proc. pen. 6-8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e numerosi articoli della Costituzione, nonché vizio di motivazione.

Si tratta di un motivo suddiviso in quattro sottomotivi.

2.1.1. Con il primo si sostiene che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avrebbe sostanzialmente eluso la disciplina prevista dal codice di rito in ordine ai termini di durata delle indagini preliminari e quella di cui all'art. 335 cod. proc. pen; avrebbe, da una parte, iscritto sul registro delle notizie di reato Romeo Alfredo pur in assenza di una effettiva "notizia criminis" e, dall'altra, differito l'iscrizione di Russo Ivan, nonostante nei confronti di questi ci fossero tutti i presupposti di legge per procedere.

Romeo sarebbe stato iscritto sul registro delle notizie di reato il 22/12/2014 ed il 13/2/2015 per i reati di violenza privata e turbata libertà nella scelta del contraente - aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 - in relazione a vicende che riguardavano l'appalto del servizio di pulizia dell'ospedale Cardarelli di Napoli in cui si ipotizzavano, sul piano investigativo, infiltrazioni ed interessi da parte della criminalità organizzata ma che, tuttavia, non riguardavano affatto la figura dell'odierno, né la società ad esso riconducibile, quanto, piuttosto, un'altra società che aveva concorso nella gara e che non era stata aggiudicataria dell'appalto.

A seguito di tale iscrizione, in relazione alla quale nessuna spiegazione veniva fornita in ordine alla consistenza sostanziale della notizia di reato, sarebbe stata consentita, si assume, una lunga attività di intercettazione durata fino al 2016 nei confronti dell'indagato e compendiata nel Rit n. 572/15.

Il Tribunale del riesame, investito della questione (pag. 28 e ss. ordinanza impugnata), non avrebbe spiegato quali fossero le circostanze fattuali che: a) avessero indotto a collegare Romeo alle organizzazioni criminose; b) giustificassero l'iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati per il reato ipotizzato; c) permettessero di fare ricorso alle intercettazioni di comunicazioni; si lamenta cioè che il Tribunale, a fronte di specifiche deduzioni della difesa, non avrebbe esplicitato il collegamento tra Romeo Alfredo ed il reato per il quale si procedeva e non avrebbe giustificato, ai fini della disposta attività di intercettazione, l'indispensabilità del mezzo di ricerca della prova.

Ne deriverebbe la inutilizzabilità delle intercettazioni contenute nel Rit 572/15 perché fondate su richieste e decreti autorizzativi privi dei requisiti previsti dalla legge.

Sotto altro profilo, la difesa di Romeo, riportando l'elenco delle iscrizioni a modello 21 R.G.N.R. succedutesi nel tempo nei confronti dell'indagato, assume che il termine di durata delle indagini in relazione ai singoli reati per cui si è proceduto sarebbe decorso al più tardi il 10/03/2016, sicché tutta una serie di atti di indagine - individuati analiticamente in relazione ai singoli reati ed alle singole imputazioni - compiuti dopo tale data e prima del 7/11/2016, giorno in cui la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli procedette ad una nuova iscrizione nel registro di reato, sarebbero inutilizzabili in quanto posti in essere dopo il termine di cui all'art. 407 cod. proc. pen.; a tal fine si ritiene inconferente una iscrizione intermedia compiuta il 20/04/2016 che non sarebbe stata mai posta a fondamento delle varie richieste avanzate dagli inquirenti.

Da tale inutilizzabilità dovrebbe discendere, secondo i ricorrenti, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per assenza dei gravi indizi di colpevolezza ovvero con rinvio per un nuovo esame al Tribunale della libertà.

2.1.2. Con il secondo sottomotivo, quanto alle conversazioni ambientali intercettate nei luoghi di privata dimora di Romeo, si chiede la inutilizzabilità di quelle compiute attraverso virus spia inoculato nel telefono del coindagato Annunziata Giovanni il 16/04/2016 (Rit 4238/15 e 2676/16).

L'assunto, non in contestazione, è che Annunziata Giovanni fu iscritto nel registro delle notizie di reato il 10/09/2015 per i reati di cui agli artt. 319-321 cod. pen., con termine di durata delle indagini che scadeva quindi il 10/03/2016; l'indagato sarebbe stato successivamente iscritto nuovamente il 7/11/2016: ne deriverebbe l'inutilizzabilità degli atti di indagine, consistiti in intercettazioni, compiuti tra il 10/03/2016 ed il 7/11/2016.

Si censura l'affermazione del Tribunale del riesame secondo cui, invece, l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine nei confronti di Annunziata non potrebbe essere fatta valere dagli odierni ricorrenti.

Sotto altro profilo, si ritiene viziata la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità degli elementi derivanti dalle intercettazioni ambientali riversate sul Rit. 2676/16, eseguite modalità esecutive diverse rispetto a quelle già disposte in relazione a captazioni già autorizzate (microspie tradizionali piuttosto che virus spia fino a quel momento autorizzato, senza un nuovo provvedimento del Giudice).

2.1.3. Con il terzo sottomotivo si lamenta la ritardata iscrizione di Russo Ivan nel registro delle notizie di reato, avvenuta il 7/11/2016 nonostante l'utenza del

ricorrente fosse stata sottoposta ad intercettazione dal 13/05/2015 al 20/03/2016.

La iscrizione sarebbe stata ritardata strumentalmente e ciò avrebbe inciso sulla decorrenza dei termini procedurali e sul diritto di difesa; sul punto l'ordinanza si sarebbe limitata a richiamare i principi affermati da Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376- secondo cui il termine di durata delle indagini decorre comunque dal momento della iscrizione del nominativo dell'indagato - e le sentenze con cui la Corte di cassazione si è in passato pronunciata sul tema.

Si chiede: a) in via principale di retrodatare il dies a quo di decorrenza del termine di durata delle indagini al 12/05/2015 e, quindi, di dichiarare inutilizzabili gli atti compiuti dopo il 12/11/2015; b) in via subordinata di rimettere nuovamente alle Sezioni unite della Corte di cassazione la questione relativa alla individuazione dei rimedi avverso l'uso strumentale del pubblico ministero nella gestione dei tempi della iscrizione soggettiva della notizia di reato; c) in via ulteriormente subordinata, sollevare questione di legittimità costituzionale; la specificità del caso in esame sarebbe tale per cui, se interpretate nel senso consolidato, i limiti di legge processuale diverrebbero dei contenitori vuoti ad applicazione discrezionale

2.1.4. Con il quarto sottomotivo, vengono compiute considerazioni analoghe a quelle già riportate in relazione a Vadorini Carlo quanto al capo di imputazione sub b); Vadorini sarebbe stato sottoposto ad intercettazione telefonica per oltre un anno (Rit 3329/15, ma anche 2788/16 e 3011/16) ed ambientale (rit 2788/2016, rit. 3011/16 e 724/16), nonché sentito come persona informata sui fatti il 7/11/2016 ed il 18/11/2016 senza mai essere stato iscritto nel registro degli indagati nonostante, si assume, nei suoi confronti vi fossero chiari indizi di reità, atteso che Vadorini sarebbe stato il soggetto nell'interesse del quale Annunziata si sarebbe fatto corrompere.

Secondo la difesa, nel caso di intercettazioni disposte nei confronti di soggetto non indagato, il controllo giurisdizionale sulla indispensabilità del ricorso al mezzo di ricerca della prova dovrebbe essere quanto mai rigoroso, dovendosi esplicitare il collegamento della persona controllata con l'indagato; in tal senso si censura il decreto del 16/09/2015 di convalida di quello genetico delle intercettazioni sulla utenza telefonica in uso a Vadorini e di quelli di proroga successivi -sino alla trentesima proroga del 5/12/2016 (Rit. 3329/15)-, nonché di quelli con cui sono state disposte le intercettazioni ambientali sull'autovettura dello stesso; sotto altro, profilo, si censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui con motivazione mancante, ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni assunte come persona informata sui fatti rese dallo stesso Vadorini senza l'assistenza del

difensore, nonostante vi fossero indizi di reità a suo carico, con conseguente violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge processuale in relazione agli artt. 125, 185, 266, 266 bis, 267, 271, 273, 335, 406 cod. proc. pen., 15 Cost 8 CEDU, nonché vizio di motivazione in relazione alle intercettazioni disposte attraverso virus spia.

Il tema, in parte coincidente con quello trattato al punto 2.1.1., attiene ai Rit 4238/15 e 2676/16; si sostiene che il Tribunale del riesame non avrebbe fornito risposta alla questione portata alla sua cognizione relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni riportate sui Rit indicati, nonostante il tema fosse stato lungamente affrontato, anche richiamando la decisione di questa Sezione della Corte intervenuta nel giugno del 2017 su vicende collegate (Sez. 6 n. 36874 del 13/06/2017).

Sarebbe errato l'assunto del Tribunale secondo cui poiché quelle intercettazioni erano state disposte per un reato di criminalità organizzata nessuna violazione potrebbe essere configurata.

Nella specie le intercettazioni ambientali, come già detto, sarebbero state autorizzate nei confronti di Romeo il 24/11/2015 in relazione a reati per i quali era stata ipotizzata l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, ma, secondo la difesa, non sarebbe stata acquisita alcuna notizia di reato specifica in capo al ricorrente; le intercettazioni attraverso virus spia sarebbero state quindi disposte formalmente facendo riferimento ad un reato di criminalità organizzata attraverso il richiamo all'art. 7 cit., ma, sostanzialmente, senza una reale notizia di reato perché Romeo non era interessato dalle indagini di criminalità organizzata che si stavano compiendo in relazione all'appalto del servizio di pulizia dell'ospedale Cardarelli.

Con riferimento a quella specifica notizia di reato, iscritta il 22/12/2014, il termine di durata delle indagini, come detto, sarebbe scaduto il 22/12/2015; si censura la decisione impugnata nella parte in cui non avrebbe verificato se quella iscrizione fosse in concreto sorretta sul piano sostanziale da solide basi indiziarie, attesa la diffusività intrusiva del mezzo di ricerca della prova. Il decreto in questione sarebbe stato in seguito genericamente rinnovato sino a dicembre 2016 (Rit 4238/15).

Si chiede quindi, sotto un primo profilo, di dichiarare l'inutilizzabilità di tutte le conversazioni compiute tramite virus spia e riversate sui rit indicati e, quindi, delle intercettazioni disposte sempre sulla base di quel decreto ed eseguite tramite virus spia inoculato sul telefono di Annunziata e Bocchino Italo.

Sotto altro profilo, evidenziano i difensori che, proprio a seguito delle intercettazioni in questione, si sarebbe giunti ad eseguire quelle riversate sul RIT 2676/16 e si censura l'affermazione secondo cui tali conversazioni sarebbe invece utilizzabili perché effettuate dall'1/08/2016 non con virus spia ma con mezzi tradizionali.

La trasformazione delle modalità esecutive avrebbe richiesto, secondo il ricorrente, un ulteriore controllo da parte di un organo giurisdizionale: la conseguenza sarebbe la inutilizzabilità anche di queste di conversazioni ambientali.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 434 e 435 comma 1 cod. proc. pen. quanto alla utilizzazione di alcune risultanze di indagine in relazione al capo b): il richiamo è fatto alle pagg. 90- 103 del titolo cautelare genetico e 51-61 dell'ordinanza impugnata e si fa riferimento ad un certificato redatto il 24/5/2001 da Annunziata Giovanni, relativo ai lavori eseguiti dalla Romeo Gestioni dal 2006 al 2010. Per tale vicenda sono state assunte alcune dichiarazioni rese da persone informate sui fatti ed acquisite alcune note, rilasciate alla "Romeo" dal Servizio Demanio patrimonio, il 4/02/2013 ed il 21-22/04/2013.

Si assume che gli atti e la documentazione in questione sarebbero stati utilizzati in un procedimento penale conclusosi con sentenza di non luogo a procedere emessa il 21/09/2015, confermata dalla Corte di cassazione, e, di conseguenza non avrebbero potuto essere utilizzate nel presente procedimento in assenza della revoca della sentenza di non luogo a procedere.

Sulla base di tale ricostruzione si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui avrebbe omesso di argomentare e si chiede che venga dichiarata la inutilizzabilità di una serie di atti e documenti, indicati a pag. 106 e 107 del ricorso.

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di norma processuale per inosservanza degli artt. 297, comma 3, e 303 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. e, quindi, omessa dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in corso per decorrenza del termine di durata di fase della custodia cautelare di sei mesi.

2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 274- 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Quanto alla posizione di Romeo, si censura il provvedimento del riesame che ha individuato condotte plurime corruttive improntate a sistematicità realizzate anche al di fuori dell'ambito operativo della contrattazione con la P.A.

Sostengono i difensori che:

a) diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, tutte le società del gruppo Romeo avrebbero mutato i rispettivi assetti organizzativi dopo la commissione dei reati contestati;

b) la reiterazione di reati inerenti i rapporti con la Pubblica amministrazione da parte della società Romeo gestioni s.p.a. sarebbe preclusa, avendo la Consip comunicato in data 16/06/2017 alla società in questione la esclusione dalla gara FM4 per errore professionale grave; detta esclusione comporterebbe l'impossibilità per la società Romeo gestioni di accedere ad ulteriori gare da parte di Consip e l'automatica interdizione a contrarre con la PA;

c) quanto ai reati ritenuti sistemici, i fatti sarebbero tutti riguardanti l'attività dell'Hotel Romeo e della società Romeo Alberghi che, tuttavia, si sarebbe adottata anche di efficaci procedure, quelle di cui al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, per evitare la reiterazione di attività corruttive: i soggetti con cui i fatti si sarebbero verificati non sarebbe inoltre più pubblici ufficiali.

Quanto alla posizione di Russo Ivan il provvedimento impugnato sarebbe viziato per avere assertivamente ritenuto l'indagato l'"alter ego" di Romeo pur riconoscendo solo a questi il potere di disporre; Russo avrebbe solo svolto il proprio lavoro e non avrebbe mai avuto un ruolo nei processi decisionali delle imprese.

3. Il 02/03/2018 sono stati presentanti motivi nuovi nell'interesse di Romeo Alfredo con cui si deduce violazione di norma processuale prevista a pena di nullità in relazione agli artt. 274 - 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione; la motivazione dell'ordinanza, il cui contenuto è ripercorso in chiave critica, sarebbe generica e violerebbe l'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. nella parte in cui la norma richiede che il pericolo di reiterazione del reato sia concreto ed attuale in relazione alle specifiche modalità e circostanze del fatto; il pericolo di recidiva, si evidenzia, non potrebbe essere desunto, come invece avrebbe fatto il Tribunale del riesame, da "illusioni investigative" o da una supposta "serialità" dei comportamenti, in realtà insussistenti; in tale contesto si riprendono e si valorizzano gli stessi elementi fattuali già indicati nel ricorso principale.

4. In data 08/03/2018 è stata depositata una memoria nell'interesse di Romeo Alfredo con cui si reiterano e si sviluppano gli argomenti relativi alla eccepita violazione di legge ed al vizio di motivazione della ordinanza impugnata relativamente alla ritenute esigenze cautelari.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**



1. Il ricorso è in parte fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame nei limiti di cui si dirà.

2. Per ragioni di ordine espositivo è utile esaminare innanzitutto le numerose questioni processuali sollevate con il primo e con il secondo motivo di ricorso.

3. Sulle intercettazioni contenute sul Rit. 572/2015 e su quelle conseguenti.

Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge come l'oggetto del presente procedimento tragga origine da altro filone investigativo che riguardava presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore della gestione degli appalti nelle strutture sanitarie pubbliche napoletane; si ipotizzava che tali condizionamenti potessero avere influito anche sulla gara d'appalto relativa al servizio di pulizia presso l'ospedale Cardarelli di Napoli, aggiudicata ad una società riconducibile a Romeo Alfredo.

L'interesse investigativo riguardava, tuttavia, non la società riferibile a Romeo ma altra compagine societaria, denominata "Florida 2000", che non si era aggiudicata l'appalto, essendo arrivata seconda in graduatoria all'esito della gara, e rispetto alla quale erano state raccolte una serie di dichiarazioni che sembravano avallare l'ipotesi investigativa al vaglio degli inquirenti.

Secondo il Tribunale della libertà, proprio la necessità di verificare l'esistenza di infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti, avrebbe indotto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ad autorizzare il 10/02/2015 le operazioni di intercettazioni sulla utenza n.335 - 615767 in uso a Romeo; al momento in cui fu emesso detto provvedimento, Alfredo Romeo era indagato per i reati previsti dagli artt. 353 bis - 610 cod. pen. aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 7 della l. n. 203 del 1991 (iscrizioni del 22/12/2014 - 13/02/2015).

Secondo il Giudice per le indagini preliminari: a) sussistevano indizi dei reati ipotizzati; b) le intercettazioni potevano essere disposte anche nei confronti di soggetti non indiziati, cioè soggetti terzi; c) *"il monitoraggio richiesto dal P.M. si rende(va) necessario al fine di precisare i contorni della vicenda, in vista degli sviluppi successivi alle dichiarazioni ....."* (così testualmente il Tribunale del riesame a pag. 23 della ordinanza impugnata).

Tale quadro di riferimento, si afferma nell'ordinanza impugnata, avrebbe consentito di emettere il decreto autorizzativo del mezzo di ricerca della prova *"sia in ordine al profilo indiziario, sia in relazione alla necessità di effettuare captazioni sulla utenza dell'aggiudicatario dell'appalto - a prescindere dalla sussistenza di elementi indiziari nei confronti del soggetto intercettato -*

*nell'ambito del quale stavano significativamente emergendo preoccupanti collegamenti con la criminalità organizzata"* (così il Tribunale della libertà, pag. 23).

Dunque, una intercettazione disposta nei confronti di un soggetto formalmente indagato per reati di criminalità organizzata, "a prescindere dalla sussistenza di elementi indiziari nei confronti del soggetto intercettato".

3.1. La Giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato, in tema di intercettazioni telefoniche (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, in motivazione; Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, Lombardi Stronati, Rv. 243241; Sez. 5, n. 1407 del 17/11/2016, dep. 2017, Nascetti, Rv. 268900), che la motivazione dei decreti autorizzativi, nel chiarire le ragioni della sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso a detto intrusivo mezzo di ricerca della prova, deve necessariamente spiegare i motivi che impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo ad una specifica persona, indicando la base indiziaria del reato per il quale si procede ed il collegamento tra l'indagine in corso e la persona che si intende intercettare, affinché possa esserne verificata, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, l'adeguatezza del mezzo rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall'art. 15, comma 2, Cost.

Si tratta di una verifica che deve essere compiuta al momento in cui la captazione è richiesta ed autorizzata, non rilevando ai fini della utilizzabilità dei risultati della attività di intercettazione, la circostanza che all'esito delle indagini, l'originaria ipotesi accusatoria non sia stata confermata (Sez. 6, n. 1972 del 16/05/1997, Pacini Battaglia, Rv. 210045).

La motivazione del provvedimento autorizzativo assolve ad una ineliminabile funzione di garanzia perché, attraverso essa, deve essere esplicitato il collegamento tra l'indagine e la persona le cui comunicazioni si intendono intercettare e, più in generale, la sussistenza dei presupposti che legittimano l'adozione del mezzo di ricerca della prova.

Ciò che è indispensabile, in ossequio ai canoni di proporzione e ragionevolezza a fronte della forza intrusiva del mezzo usato, è, innanzitutto, che la qualificazione, pure provvisoria, del fatto come inquadrabile in un contesto di criminalità organizzata, risulti ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari che ne sorreggano, per un verso, la corretta formulazione da parte del pubblico ministero e, per altro verso, la successiva, rigorosa, verifica dei presupposti da parte del giudice chiamato ad autorizzare le relative operazioni intercettative; fermo restando il sindacato di legittimità della Corte di cassazione

in ordine all'effettiva sussistenza di tali presupposti (così testualmente, Sez. U., n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, in motivazione).

Tale verifica si articola su due direttrici, occorrendo distinguere il caso in cui il destinatario della intercettazione sia un soggetto indagato da quello in cui l'intercettato sia una persona terza, non indagata.

Nel primo caso, ciò che deve essere verificato, soprattutto nelle ipotesi in cui si faccia riferimento a reati di criminalità organizzata, è la consistenza della ipotesi accusatoria, della qualificazione del fatto ipotizzato, della struttura della base indiziaria, prescindendo dal "quantum" di colpevolezza; si tratta di una verifica che deve essere compiuta in relazione all'indagine nel suo complesso e non con riferimento alla responsabilità di ciascun indagato (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma, Rv. 270565; Sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Rv. 265127); si è osservato in maniera condivisibile che "il presupposto dei "gravi indizi di reato", infatti, non ha una connotazione "probatoria", in chiave di valutazione prognostica della colpevolezza, ma esige un vaglio di particolare serietà delle esigenze investigative, che vanno riferite ad uno specifico fatto costituente reato, in modo da circoscrivere l'ambito di possibile incidenza dell'interferenza nelle altrui comunicazioni private" (così, Sez. 6, n. 36874 del 2017, cit.).

Il giudizio prognostico che deve effettuare il magistrato è sulla probabilità che sia stato commesso uno dei reati previsti per legittimare un'intercettazione, ed ovviamente il vaglio del giudice deve essere eseguito in modo idoneo ad indicare l'attendibilità della fattispecie probatoria e la necessità del mezzo di ricerca della prova "de quo".

Una gravità oggettiva che degrada a sufficienza indiziaria nel caso di fattispecie criminose che attengono ai delitti di criminalità organizzata ai sensi della L. n. 203/1991, atteso che in questa ipotesi lo spirito del legislatore è quello di ritenere prevalente l'esigenza di tutela della collettività, rispetto alla garanzia dei diritti dei singoli alla comunicazioni, per delitti di grave allarme sociale; ciò spiega perché allorché si proceda per delitti di criminalità organizzata sono sufficienti frammenti probatori idonei ad indicare l'esistenza di elementi essenziali di indagine, per consentire e legittimare l'autorizzazione dell'intercettazione.

Anche rispetto ad un soggetto indagato, è necessario inoltre che il mezzo di ricerca della prova in questione sia indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini: "per giustificare l'indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, la motivazione deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo ad una specifica persona e, perciò, non può omettere di indicare il collegamento tra

l'indagine in corso e l'intercettando. Tale obbligo incombe in maniera espressa e diretta sull'autorità giudiziaria (art. 15 Cost. e art. 267 c.p.p., comma 1)" (Così, Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, Lombardi Stronati, Rv. 243241; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 5, n. 1407 del 17/11/2016, dep. 2017, Nascetti, Rv. 268900).

Il collegamento può essere riferito non necessariamente ad uno specifico soggetto "intercettando" (magari neppure coinvolto nelle indagini, come si diceva, né tanto meno gravato da pesanti indizi di colpevolezza), ma ad una determinata utenza, indipendentemente dal titolare della stessa, rispetto alla quale potrebbero anche essere diversi i soggetti "intercettandi".

Al di là delle parole impiegate è importante, comunque - ai fini di una corretta motivazione del provvedimento autorizzativo - che vengano in essa indicate le "ragioni" sulla cui base il giudice ritenga di dover autorizzare le intercettazioni richieste dal pubblico ministero, in quanto proprio quelle intercettazioni, relative a quella particolare utenza, risultano "indispensabili" per il completo accertamento del fatto specifico cui si riferiscono le indagini, nonché per la individuazione dei responsabili.

Nelle ipotesi in cui il collegamento sia riferito ad un soggetto non indagato la necessità di motivare la correlazione tra l'indagine in corso e l'intercettato è oltremodo maggiore; in tali casi, oltre alla verifica di cui si è detto, relativa alla base indiziaria oggettiva, è necessario che il giudice indichi ed espliciti chiaramente l'interesse investigativo sottostante, chiarisca cioè le ragioni di collegamento diretto o indiretto (conoscenza) tra il soggetto ed il fatto di reato oggetto di accertamento; è necessario che si indichino i motivi per i quali il soggetto terzo che si intende intercettare dovrebbe essere "informato sui fatti" e perché si ritiene che vi possano essere conversazioni o comunicazioni attinenti a quei fatti.

3.2. Proprio perché poste a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura custodiale, dunque, le risultanze offerte dalle attività d'intercettazione ed utilizzate ai fini cautelari avrebbero dovuto costituire oggetto di uno specifico controllo, in sede di riesame, sulla fondatezza o meno dell'eccepita insussistenza dei presupposti e delle condizioni di legittimità della loro autorizzazione.

Nel caso di specie, a fronte di eccezioni puntuali della difesa, il controllo del Tribunale non risulta essere stato adeguato e la motivazione è fortemente carente.

Il Tribunale avrebbe dovuto verificare, sulla base degli atti messi a disposizione, la legittimità dei decreti autorizzativi le intercettazioni e, in particolare: a) quali fossero i collegamenti tra il reato di criminalità organizzata ipotizzato e Romeo, tenuto conto che i sospetti di infiltrazione della criminalità

riguardavano l'altra società che aveva partecipato alla gara; b) la serietà della base indiziaria oggettiva che aveva condotto il Pubblico ministero a richiedere la intercettazione; c) se l'intercettazione fu disposta nei confronti del ricorrente in quanto indagato ovvero come persona offesa o, ancora, semplicemente (come il Tribunale specifica a pag. 23), in quanto, persona informata sui fatti; c) perché, eventualmente, si riteneva che Romeo fosse "persona informata sui fatti" e perché si riteneva, sulla base delle dichiarazioni raccolte (Verdoliva), che intercettando Romeo si potessero "precisare i contorni della vicenda"; d) perché se Romeo era persona offesa o informata sui fatti era "indispensabile intercettarlo".

L'ordinanza, dunque, sul punto deve essere annullata con rinvio per nuovo esame, sulla base degli atti di indagine, della effettiva consistenza della base indiziaria richiamata dalla pubblica accusa a sostegno della richiesta di autorizzazione alla esecuzione delle operazioni di intercettazione di cui si è detto e sulla indispensabilità del mezzo di ricerca della prova in relazione alla specifica posizione che in quel momento doveva essere attribuita a Romeo Alfredo.

Nel compiere detta operazione, il Tribunale dovrà inoltre tenere conto, al fine di verificare la legittimità degli altri decreti autorizzativi di intercettazioni emessi sulla base delle risultanze del Rit. 572/2015, del principio secondo cui non sussiste la inutilizzabilità derivata dalle intercettazioni disposte all'esito di intercettazioni inutilizzabili, in quanto ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili.

Il vizio di cui sia affetto l'originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi, correttamente adottati e, pertanto, non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l'utilizzazione della prova inutilizzabile (Sez. 5, n. 4951 del 05/11/2010 dep. 2011, Galasso, Rv. 249240; Sez. 6; n. 3027 del 20/10/2015, dep. 2016, Ferminio, Rv. 266496).

In giurisprudenza è infatti del tutto consolidato il principio secondo cui alla categoria della inutilizzabilità non si applica il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 332 del 27/09/2001, ha chiarito come siano fenomeni "tutt'altro che sovrapponibili" quelli della nullità e della inutilizzabilità, così da non potersi "trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema della nullità".

La inutilizzabilità della prova richiede infatti la illegittima acquisizione della specifica prova della cui validità si controverte; detta invalidità processuale rimane circoscritta alle prove assunte in violazione di divieti probatori e non

incide sulle altre risultanze probatorie, ancorchè collegate a quella inutilizzabili (in tal senso, Sez. 5, n. 12697 del 20/11/2014, (dep. 2015), Strazimiri, Rv. 263031).

Ne discende che l'eventuale vizio di inutilizzabilità derivata, genericamente lamentato dal difensore, non può estendere per sé solo i suoi effetti agli altri atti di indagine compiuti.

#### 4. Sulla osservanza dei termini di durata delle indagini preliminari nei riguardi di Romeo Alfredo.

Anche in relazione alla questione della osservanza dei termini di durata delle indagini preliminari nei confronti di Romeo Alfredo, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

Sul punto, il Tribunale del riesame, dopo aver riportato a pag. 36- 37 le date in cui sono state iscritte le singole notizie di reato per cui si procedeva nei confronti di Romeo Alfredo, ha affermato che nella specie si sarebbe trattato "sempre" di nuove iscrizioni per nuovi reati e non di aggiornamenti di precedenti iscrizioni; da tale presupposto si è fatta discendere la utilizzabilità di tutto il materiale indiziario raccolto, tenuto conto anche della iscrizione intermedia compiuta il 20/04/2016 per il reato di concorso in corruzione, anche giudiziaria, accertata in Napoli il 20/04/2016 (in tal senso si fa riferimento all'allegato 4 produzione difesa).

Secondo il Tribunale, pare di comprendere, in assenza di provvedimenti di proroga del termine di durata delle indagini in relazione ad un determinato reato, la "assunta" continuità delle iscrizioni relative a distinti reati renderebbe utilizzabili gli elementi indiziari derivanti da atti di indagini (intercettazioni, sommarie informazioni, etc.) compiuti dopo la scadenza del termine di durata, di cui all'art. 405 cod. proc. pen., previsto per il reato rispetto al quale detti elementi sono stati poi utilizzati.

Si tratta di una motivazione viziata e che lascia intravedere la ipotizzata violazione di legge.

La Corte di cassazione ha chiarito che, in generale, una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato per fatti diversi non può comportare lo spostamento in avanti della decorrenza del termine per il compimento delle indagini preliminari già decorso (Sez. 2, n. 7055 del 28/01/2014, Di Nardo, in motivazione).

Si è tuttavia precisato che gli atti di indagine assunti in altro procedimento sono acquisibili e utilizzabili, anche ai fini della emissione di una misura cautelare, anche se intervenuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini riferibile al reato rispetto al quale si intendono utilizzare.

Si è affermato in maniera condivisibile che il principio della inutilizzabilità, previsto per gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, non opera quando l'atto sia assunto nell'ambito di indagini diverse, volte ad individuare i soggetti responsabili di altri reati (Sez. 1, n. 24564 del 04/05/2004, Strisciuglio, Sez. 1, n. 21367 del 01/04/2003, Schiavone, Rv. 224519).

Dunque, è possibile utilizzare gli elementi di prova derivanti da atti di indagini compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini se l'atto sia assunto nell'ambito di indagini diverse, cioè volte ad individuare gli autori di altri reati.

Si tratta di un principio che tuttavia deve essere coordinato con l'esigenza di evitare che, attraverso apparenti indagini volte ad accertare i responsabili di altri reati, si eludano la portata del divieto di cui all'art. 407 cod. proc. pen., nonché il sistema normativo delineato dal legislatore e, in particolare, quello delle proroghe della durata del termine di cui all'art. 405 cod. proc. pen.

Ciò che deve essere verificato, cioè, è che, attraverso l'apparente compimento di atti di indagine relativi all'accertamento di altri reati, si nullifichino gli effetti che il legislatore riconduce al decorso del termine di durata delle indagini preliminari.

Tale esigenza è stata avvertita dalla Corte di cassazione che, in più occasioni, ha affermato in maniera condivisibile che gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono sì essere utilizzati ai fini cautelari, se acquisiti "aliunde" nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, ma è comunque necessario accertare che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti (Sez. 6, n. 9386 del 14/12/2017, dep. 2018, Caridi, Rv. 272727; Sez. 1, n. 36327 del 30/06/2015, Sgaramella, Rv. 264527; sul tema anche Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, in motivazione).

Il Tribunale della libertà di Napoli non ha fatto corretta applicazione dei principi in questione, essendosi limitato, davanti ad una precisa eccezione della difesa, ad indicare le date delle singole iscrizioni delle notizie di reato senza verificare se, ed eventualmente in che termini, i singoli atti di indagine posti a fondamento della ordinanza custodiale siano stati assunti: a) entro il termine di durata delle indagini preliminari relativo al reato rispetto al quale sono stati utilizzati; b) oltre il termine di durata delle indagini preliminari ma nell'ambito di indagini preliminari relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente

diversi; c) se invece siano stati assunti formalmente nell'ambito di indagini preliminari relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi ma, in realtà, siano solo il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti.

Ne consegue che anche sul punto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame che, in applicazione dei principi indicati, verificherà se ed in che termini siano utilizzabili, rispetto ad ogni singolo reato, gli elementi indiziari derivanti da atti eventualmente compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari relativo al reato rispetto al quale detti elementi sono stati utilizzati.

5. Sulla utilizzabilità delle conversazioni intercettate a seguito di quelle acquisite sulla base del Rit. 572/2015: l'utilizzabilità delle intercettazioni acquisite attraverso l'utenza in uso ad Annunziata Giovanni.

Le considerazioni esposte in relazione alla utilizzabilità del contenuto delle intercettazioni di cui al Rit 572/2015 e sul tema relativo alla verifica della tempestività o meno degli atti di indagine compiuti nei confronti di Romeo, consentono di esaminare le ulteriori questioni, contenute nel primo motivo di ricorso, relative alla eccezionale inutilizzabilità delle conversazioni intercettate e riversate negli altri Rit.

Si è già detto di come il Tribunale, tenuto conto della impossibilità di fare riferimento ad ipotesi di invalidità derivata, debba operare in sede di giudizio di rinvio quanto al Rit. 572/2015; si è detto di come il Tribunale debba procedere alla verifica della utilizzabilità, in relazione agli artt. 405- 407 cod. proc. pen., dei singoli atti di indagine nei riguardi di Romeo Alfredo e, quindi, anche di quelli relativi ad intercettazioni compiute in relazione a reati attribuiti al ricorrente ed eseguite su utenze di soggetti terzi.

Dal provvedimento impugnato si evince come, a seguito delle captazioni di cui al Rit. 572/2015, sarebbe emersa una serie di episodi corruttivi, quelli trasfusi nelle imputazioni provvisorie poste a fondamento della ordinanza custodiale impugnata, che condussero a sottoporre ad intercettazione altre utenze telefoniche riferibili anche ad altri soggetti.

Rilevato, quanto al Rit. 1497/2016, che il Tribunale ha già ritenuto inutilizzabili gli elementi indiziari derivanti dalle conversazioni intercettate in esso contenute, il tema si pone, sotto molteplici profili, quanto ai Rit 4238/15 e 2676/16.

Non è in contestazione che: a) Annunziata Giovanni fu iscritto nel registro delle notizie di reato il 10/09/2015 per i reati di cui agli artt. 110 - 319-321 cod.



pen. unitamente ad Angelico Fabio, D'Esposito Natalia, Romeo Alfredo, Scala Raffaele e Trombetta Enrico con termine di durata delle indagini che scadeva il 10/03/2016; b) l'indagato sarebbe stato successivamente nuovamente iscritto il 7/11/2016.

Secondo i difensori sarebbero inutilizzabili gli atti di indagine, consistiti in intercettazioni di comunicazioni tra presenti, compiuti tra il 10/03/2016 ed il 7/11/2016, ed, in particolare, le intercettazioni di cui al Rit 4238/15 e 2676/16, in quanto il termine di durata delle indagini sarebbe decorso con riguardo a tutti i soggetti iscritti per i medesimi fatti (pag. 41 ricorso).

Il Tribunale ha spiegato come con decreto del 24/11/2015 (Rit 4238/2015) il P.M. dispose l'intercettazione ambientale informatica mediante codice Imei "in uso a Romeo" per reati non di criminalità organizzata e come con il decreto emesso il 16/04/2016 si estesero le modalità captative derivanti dal decreto in questione attraverso il software Spia sul telefono di Annunziata.

Proprio con riferimento alle intercettazioni contenute nel Rit 4238/2015, il Tribunale ha evidenziato come il Giudice per le indagini preliminari abbia espressamente chiarito nella ordinanza cautelare che del contenuto delle comunicazioni in questione non si sia tenuto conto ai fini della formulazione del giudizio di gravità indiziaria (pag. 30 ordinanza impugnata; il Tribunale ha chiarito, sempre a pag. 30, come per le stesse ragioni sia inutilizzabile il contenuto delle conversazioni di cui al Rit. 1497/2016, compiute all'interno degli uffici di Giovanni Annunziata).

Sul punto, il ricorso per cassazione è generico non avendo il ricorrente indicato quali sarebbero gli elementi di prova derivanti dalle comunicazioni intercettate che, diversamente dagli assunti del Tribunale, sarebbero stati invece utilizzati.

Il tema sottoposto alla cognizione del Tribunale era quello del se quelle intercettazioni, riversate sul RIT 4238/2015, potessero essere disposte con quelle modalità esecutive per quei reati (artt. 319, 321 cod. proc. pen.) e il Tribunale ha fornito una risposta, rispetto alla quale il motivo di ricorso per cassazione è aspecifico.

Quanto alla questione della utilizzabilità delle risultanze del Rit. 2676/16 per la compiuta decorrenza del termine di durata delle indagini preliminari nei riguardi di Annunziata, il Tribunale ha ritenuto che Romeo non sia legittimato a sollevare la questione perché in relazione ad esso non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'art. 407 cod. proc. pen. (pag. 38 ordinanza impugnata).

La ragione per cui, rispetto a Romeo, non sarebbe decorso il termine di cui all'art. 405 cod. proc. pen. sembrerebbe risiedere, come detto, nella circostanza che, a differenza di Annunziata, il 20/04/2016 fu iscritta una nuova notizia per il

reato di corruzione in atti giudiziari nei riguardi di Romeo, Bocchino Italo, Vinti Stefano e di Giudici amministrativi da identificare (pag. 37- 38).

Il Tribunale sembra aver fatto applicazione del principio, più volte affermato in giurisprudenza, secondo cui, non essendo equiparabile all'inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge - di cui all'art. 191 cod. proc. pen.-, il vizio derivante dalla violazione dell'art. 407 cod. proc. pen. sarebbe rilevabile solo su eccezione di parte e l'inutilizzabilità prevista dalla norma indicata sarebbe solo relativa, e quindi eccepibile solo dalla parte interessata, cioè, nel caso di specie, solo da Annunziata e non da Romeo.

5.1. Si è tuttavia già detto: 1) di come la notizia di reato per il quale quelle intercettazioni furono autorizzate fu iscritta il 10/9/2015 nei riguardi di più persone, fra le quali anche Romeo, essendo stato ipotizzato una compartecipazione criminosa; 2) di come l'attività di captazione possa riguardare, a determinate condizioni, anche una utenza di un soggetto non indagato, se essa sia disposta in relazione ad una notizia di reato rispetto alla quale non sia decorso il termine di cui all'art. 405 cod. proc. pen.; 3) di come, a determinate condizioni, il principio della inutilizzabilità previsto per gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine previsto per le indagini preliminari non operi quando l'atto sia stato assunto nell'ambito di indagini diverse volte ad individuare i soggetti responsabili di altri reati; 4) il termine decorra per ogni singolo reato e per ogni singolo indagato cui quel reato è attribuito; 5) di come, anche per quel che concerne Romeo Alfredo, il Tribunale debba verificare, in sede di rinvio, se effettivamente non siano stati compiuti atti di indagine oltre il termine di cui all'art. 405 cod. proc. pen. per il periodo 10/03/2016 - 07/11/2016 e di come questa verifica riguardi anche l'iscrizione compiuta il 20/4/2016.

Ne deriva che la verifica della inosservanza del termine di durata della indagini preliminari nei riguardi di Romeo è pregiudiziale rispetto all'affermazione del Tribunale secondo cui nel caso di specie la violazione del termine di cui all'art. 405 cod. proc. pen. riguarderebbe solo Annunziata.

Il Tribunale, quindi, verificherà se gli elementi indiziari contenuti nelle conversazioni intercettate - riversate sul Rit. 2676/16- ed utilizzate per la emissione della ordinanza custodiale nei riguardi di Romeo Alfredo, derivino da atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di cui all'art. 405 cod. proc. pen. nei confronti dell'indagato in relazione alla notizia di reato per la quale il mezzo di ricerca della prova fu disposto e se gli elementi in questione siano o meno utilizzabili, alla luce dei principi già espressi, anche nel caso in cui

essi derivino da atti di indagine compiuti dopo la decorrenza del termine di cui si è detto.

Nel caso in cui nessuna violazione del termine di cui all'art. 405 cod. proc. pen. sia configurabile rispetto a Romeo, sarebbe infatti irrilevante che quelle intercettazioni, relative ad un fatto attribuito a titolo di compartecipazione criminosa, possano essere state compiute in un momento in cui il termine di durata delle indagini fosse scaduto rispetto alla posizione del compartecipe Annunziata; nel caso in cui invece il termine di durata delle indagini nei riguardi di Romeo fosse decorso, e non sussistessero le condizioni per ritenere comunque utilizzabili gli atti in questione, certamente il ricorrente avrebbe legittimazione ad eccepire la inutilizzabilità degli elementi in questione.

5.2. È invece infondata l'ulteriore questione sollevata nell'ambito del primo motivo di ricorso, ma sostanzialmente sviluppata anche nel secondo motivo, relativa alla inutilizzabilità delle conversazioni intercettate e riversate sul Rit. 2676/16 in ragione del mutamento delle modalità con cui le captazioni furono eseguite.

Emerge in punto di fatto che, a seguito del decreto emesso il 18/06/2016 dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli in relazione al RIT 4238/15, il Pubblico Ministero in data 2/08/2016 dispose che le autorizzate intercettazioni ambientali, fino a quel momento eseguite con software spia, fossero compiute, invece, con tradizionali microspie; tale circostanza condusse alla materiale creazione del RIT 2676/16.

L'assunto difensivo è che tale modifica delle modalità esecutive, compiuta richiamando l'originario provvedimento autorizzativo del dicembre 2015 (che, tuttavia, riguardava intercettazioni attraverso software spia), avrebbe dovuto essere oggetto di un nuovo autonomo provvedimento del G.i.p., con la conseguenza che, in assenza di detto nuovo provvedimento, la successiva richiesta di proroga del 10/08/2016 dovrebbe essere considerata la proroga "di qualcosa mai genericamente autorizzato da un Gip, ma direttamente da un Pubblico Ministero" (così il ricorso pag. 39 e, successivamente, pag. 90 e ss).

L'assunto è infondato avendo la giurisprudenza della Corte di cassazione in più occasioni chiarito che la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora costituisce una delle naturali modalità di attuazione delle intercettazioni, che sono un mezzo di ricerca della prova funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, tutelato dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., con il quale il principio di inviolabilità del domicilio deve coordinarsi, subendo la necessaria compressione, al pari di quanto previsto dall'art. 15 Cost. in tema di

libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (Sez. 2, n. 21644 del 18/02/2013, Badagliacca, Rv. 255541; Sez. 1, n. 38716 del 02/10/2007, Biondo, Rv. 238108; Sez. 4 n. 47331 del 28/09/2005, Cornetto, Rv. 232777; Sez. 6, n. 4397 del 10/11/1997, Greco, Rv. 210062).

Ne deriva l'infondatezza del motivo con cui il ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità delle intercettazioni per la mancanza di indicazioni e di controllo da parte dell'autorità giudiziaria sulle concrete modalità esecutive con cui dovevano essere installati gli strumenti di captazione; l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazioni rende superflua l'indicazione delle modalità da seguire nell'espletamento dell'attività materiale e tecnica da parte della polizia giudiziaria, mentre la prova delle operazioni compiute nel luogo e nei tempi indicati dal giudice stesso e dal pubblico ministero sono offerte dalla registrazione delle conversazioni intercettate (Sul tema, in motivazione anche Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo).

Si è precisato che il P.M. non è tenuto a precisare le modalità di intrusione delle microspie in tali luoghi, che la relativa omissione non determina nullità (Sez. 6, n. 41515 del 25/09/2012, Adamo, Rv. 253805) e che le operazioni di collocazione e disinstallazione del materiale tecnico necessario per eseguire le captazioni costituiscono atti materiali rimessi alla contingente valutazione della polizia, non essendo compito del pubblico ministero indicare le modalità dell'intrusione negli ambiti e luoghi privati ove verrà svolta l'intercettazione. (Sez. 6, n. 39403 del 23/06/2014, Nobile, Rv. 270941 in cui in motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa documentazione delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria non dà luogo ad alcuna nullità od inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali).

Non diversamente, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., sollevata in relazione all'art. 14 della Costituzione, che statuisce il principio dell'inviolabilità del domicilio, perché la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora costituisce una delle naturali modalità di attuazione delle intercettazioni, costituenti mezzo di ricerca della prova funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, tutelato dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 della Costituzione), con il quale il principio di inviolabilità del domicilio deve necessariamente coordinarsi, subendo la necessaria compressione, al pari di quanto previsto dall'art. 15 della Costituzione in tema di libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. (Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca, Rv. 255541, in cui in motivazione, la S.C. ha osservato altresì che la previa autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione rende superflua

l'indicazione da parte del giudice delle modalità da seguire nell'espletamento dell'attività materiale e tecnica da parte della polizia giudiziaria, e che la registrazione delle conversazioni intercettate offre la prova delle operazioni compiute nel luogo e nei tempi indicati dal giudice stesso e dal P.M.; nello stesso senso, Sez. 1, n. 38716 del 02/10/2007, Biondo, Rv. 238108; Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, cit).

Ne discende che il Pubblico Ministero non era tenuto ad esplicitare le modifica delle modalità esecutive delle intercettazioni e che quindi la collocazione della microspia, che costituisce uno strumento tecnico ricompreso naturalmente nello sviluppo delle operazioni materiali esecutive, non necessitava di alcun provvedimento nuovo di autorizzazione da parte del giudice.

#### 6. Sulla decorrenza del termine di durata delle indagini preliminari nei riguardi di Russo Ivan.

Con il terzo sottomotivo si lamenta la ritardata iscrizione di Russo Ivan nel registro delle notizie di reato, avvenuta il 7/11/2016, nonostante questi fosse stato sottoposto ad intercettazione sulla sua utenza dal 13/05/2015 al 20/03/2016.

Si sottolinea la necessità di individuare meccanismi correttivi a possibili usi disfunzionali, a lesioni senza sanzione, idonei a consentire un accertamento incidentale, da parte del giudice, del ritardo strumentale della iscrizione soggettiva della notizia di reato.

Nel caso di specie, in particolare, si rappresenta come già con la nota della polizia giudiziaria dell'11/05/2015, con la quale si comunicava al P.M. la necessità di porre sotto intercettazione l'utenza di Russo Ivan, emergessero indizi di reità nei confronti di questi, considerato sul piano investigativo l'elemento di collegamento fra Romeo ed alcuni tecnici comunali in relazione alla consumazione di accordi corruttivi.

Si chiede: a) in via principale di retrodatare il dies a quo di decorrenza del termine di durata delle indagini al 12/05/2015 e, quindi, di dichiarare inutilizzabili gli atti compiuti dopo il 12/11/2015; b) in via subordinata di rimettere nuovamente alle Sezioni unite della Corte di cassazione la questione relativa alla individuazione dei rimedi avverso l'uso strumentale del pubblico ministero nella gestione dei tempi della iscrizione soggettiva della notizia di reato; c) in via ulteriormente subordinata, sollevare questione di legittimità costituzionale; la specificità del caso in esame sarebbe tale per cui, se interpretate nel senso consolidato, i limiti di legge processuale diverrebbero dei contenitori vuoti ad applicazione discrezionale.

Le questioni sollevate con il motivo in esame sono infondate.

Esistono nella specie profili fattuali peculiari e, tuttavia, sulla questione di diritto non vi sono ragioni per discostarsi dal principio affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione secondo cui il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376).

Nell'occasione, le Sezioni unite, consapevoli delle delicate implicazioni sottese alla questione loro rimessa e, in particolare, dei rischi di lesioni senza sanzione processuale derivanti da abusi da parte della pubblica accusa chiarirono che:

a) l'organo titolare dell'azione penale ha l'obbligo giuridico indilazionabile di iscrivere la "notitia criminis" ed il nominativo dell'indagato senza alcuna soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi presupposti, non sussistendo alcuna possibilità "di scelta, non solo in relazione all'an, ma anche rispetto al quid... ed al quando" e dovendosi ritenere "non pertinente il riferimento ad un potere "discrezionale" del pubblico ministero, atteso che *"appena acquisita, infatti, la notizia di reato, nei termini di configurabilità oggettiva di cui si è detto (base fattuale idonea a configurare un "fatto" come sussumibile in una determinata fattispecie di reato), il pubblico ministero è tenuto a procedere, senza soluzione di continuità e senza alcuna sfera di "discrezionalità", alla relativa iscrizione nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. Allo stesso modo, e sul versante della attribuibilità soggettiva, una volta conseguiti elementi "obiettivi" di identificazione del soggetto "responsabile" (tali, dunque, da superare la soglia del generico e "personale" sospetto), con altrettanta tempestività il pubblico ministero sarà tenuto a procedere alla iscrizione del relativo nominativo";*

b) la vaghezza, che attiene ai "parametri identificativi del "momento" di insorgenza dell'obbligo di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 335 cod. proc. pen. "è ineludibile e scaturisce, a ben guardare, dalla stessa scelta del legislatore di configurare l'iscrizione come un atto a struttura "complessa" in cui convivono una componente oggettiva, "quale è la configurazione di un determinato fatto ("notizia") come sussumibile nell'ambito di una determinata fattispecie criminosa" e di una componente "soggettiva", rappresentata dal

nominativo dell'indagato, essenziale "perchè è solo dopo che viene individuato il soggetto cui attribuire il reato che i termini cominciano a decorrere";

c) le questioni connesse a possibili disfunzioni patologiche connesse a ritardi, anche colpevoli o abnormi, rispetto all'obbligo di procedere "immediatamente" alle iscrizioni delle notizie di reato, richiederebbero "quale efficace rimedio, la individuazione di un giudice e di un procedimento che consentisse l'adozione di un qualche provvedimento "surrogatorio," che la legge non ha previsto..... Non esiste, infatti, nel sistema, nè un principio generale di "sindacabilità" degli atti del pubblico ministero, nè un altrettanto generalizzato compito di "garanzia" affidato al giudice per le indagini preliminari";

d) il sindacato giurisdizionale sulla tempestività delle iscrizioni operate dal pubblico ministero presuppone una espressa previsione normativa che disciplini "non soltanto le attribuzioni processuali da conferire ad un determinato organo della giurisdizione, ma anche il "rito" secondo il quale inscenare un simile accertamento "incidentale". Basti pensare, ad esempio, alla esigenza di rispettare il contraddittorio, non solo tra i soggetti necessari, ma anche in riferimento agli altri eventuali "partecipanti" della indagine o del processo";

e) allo stato, in assenza di un intervento normativo, da molto tempo atteso, il principio non può che essere quello indicato non potendo essere l'invocato "rimedio" individuato dalla Corte costituzionale, in mancanza di soluzioni procedurali costituzionalmente obbligate;

f) il prospettato incidente di costituzionalità sarebbe dunque manifestamente infondato, essendo destinato a una declaratoria di manifesta inammissibilità da parte del giudice delle leggi, essendo invece compito, ormai indilazionabile del legislatore intervenire con "un innesto normativo per portare a soluzione i problemi, da tempo avvertiti, che scaturiscono dall'assenza di effettivi rimedi per le ipotesi di ritardi nell'iscrizione nel registro delle notizie di reato" (Cosi, le Sezioni unite della Corte di cassazione).

In conformità di tale autorevole intervento, del tutto compatibile con il quadro costituzionale (Corte cost., ord. n. 306 del 2005; Corte cost., n. 400 del 2006), la Corte di cassazione ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 335 e 407, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre la scadenza del termine delle indagini preliminari computato non dal giorno di iscrizione del nominativo dell'indagato nell'apposito registro, bensì dal giorno in cui - emergendo a suo carico indizi di reità -, tale iscrizione avrebbe dovuto avere luogo (Sez. 6, n. 2261 del 04/12/2009, dep. 2010, Martino, Rv. 245850; nello stesso senso Sez. 5, n. 45928 del 23/09/2005, Supino, Rv. 233214).

Rispetto a tale esaustivo quadro di riferimento, non vi sono elementi che dovrebbero indurre questo Collegio a rivedere in senso difforme le affermazioni delle Sezioni unite, e, quindi, a rimettere nuovamente la questione alle stesse Sezioni unite della Corte di cassazione ovvero a sollevare la questione di invocata di legittimità costituzionale.

#### 7. Sulla mancata iscrizione nel registro delle notizie di reato di Vadorini Carlo.

Considerazioni analoghe a quelle già riportate sono compiute dai difensori quanto a Vadorini Carlo, in relazione al capo di imputazione sub b).

Vadorini sarebbe stato sottoposto ad intercettazione telefonica per oltre un anno (Rit 3329/15, ma anche 2788/16 e 3011/16) ed ambientale (Rit 2788/2016, 3011/16 e 724/16), nonché sentito come persona informata sui fatti il 7/11/2016 ed il 18/11/2016 senza mai essere iscritto nel registro degli indagati, nonostante nei suoi confronti vi fossero chiari indizi di reità, atteso che Vadorini sarebbe stato il soggetto nell'interesse del quale Annunziata "si sarebbe fatto corrompere".

Sotto altro profilo si deduce la mancanza di presupposti legittimanti la captazione nei vari decreti autorizzativi delle intercettazioni, con particolare riferimento a quello di convalida del 16/09/2015, attesa la incongruità della motivazione del G.i.p.

Sulla specifica questione l'ordinanza impugnata sarebbe silente.

7.1. Dall'esame della documentazione in atti emerge, in relazione al capo b) della imputazione provvisoria, che: a) Vadorini sarebbe stato il soggetto nell'interesse del quale Annunziata, dirigente del Comune di Napoli, avrebbe posto in essere una pluralità di condotte antidoverose a vantaggio della società di Romeo: tali condotte sarebbero state compiute "in cambio" dell'assunzione da parte dello stesso Romeo di Vadorini, che, quindi, sarebbe stato il beneficiario del prezzo della corruzione; b) con decreto del 14/09/2015 il P.M. dispose in via d'urgenza l'intercettazione della utenza in uso a Vadorini facendo riferimento al reato di corruzione e, quanto alla indispensabilità, alla possibilità che Vadorini fosse contattato da una utenza in uso ad Annunziata diversa da quella già intercettata; c) il G.i.p. del Tribunale di Napoli convalidò il decreto di intercettazione in questione il 16/09/2015 ritenendo che l'intercettazione fosse indispensabile per "l'acquisizione di elementi idonei alla identificazione dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle illecite attività gestite dal clan camorristico "Lorusso"; d) il 2/08/2015 il P.M. dispose intercettazioni ambientali facendo riferimento ai reati previsti dagli artt. 353 bis cod. pen., 7 L. 203/1991 "ed altro": dopo aver richiamato l'ipotesi investigativa originaria relativa alle infiltrazioni camorristiche nella gara di appalto dell'ospedale Cardarelli, inserì



l'episodio specifico di corruzione di cui al capo b); e) il G.i.p. convalidò il decreto lo stesso 2/08/2016.

7.2. Ribadito quanto detto in ordine al tema relativo alla sindacabilità della omessa iscrizione da parte del p.m. di Vadorini sul registro delle notizie di reato ed ignorando questa Corte perché non fosse configurabile un concorso di Vadorini nell'ipotizzato reato di corruzione, quanto alle intercettazioni disposte sulla utenze in uso a questi, il Tribunale, investito della specifica questione relativa alla motivazione dei decreti autorizzativi, ha ritenuto di dover fare riferimento, per quel che riguarda le captazioni telefoniche, alla circostanza che Vadorini fosse "persona risultata in stretto contatto con Annunziata Giovanni, della quale quest'ultimo caldeggiava l'assunzione presso la Romeo Gestioni nei colloqui intrattenuti con Romeo Alfredo" e, per le captazioni ambientali, che permanessero "in esito alle utenze dei predetti, i presupposti di gravità indiziaria e risultando le captazioni indispensabili, come condivisibilmente ritenuto dal giudice (così testualmente l'ordinanza a pag. 31-32).

Si tratta di una motivazione fortemente carente non avendo il Tribunale spiegato: a) perché la motivazione contenuta nel decreto autorizzatorio del G.i.p. sarebbe adeguata nella parte in cui si ritenne che le intercettazioni telefoniche sulla utenza di Vadorini fossero indispensabili ai fini "della identificazione dei soggetti coinvolti nelle illecite attività gestite dal clan camorristico "Lo Russo"; b) in relazione anche alle intercettazioni ambientali, quale fosse la connessione fra il reato di corruzione per il quale si stava procedendo e il reato di criminalità organizzata ipotizzato, quale fosse, cioè, la base indiziaria che giustificava quella intercettazione rispetto al reato di criminalità organizzata e perché quelle intercettazioni fossero indispensabili.

Anche sul punto, il Tribunale, sulla base degli atti messi a disposizione del pubblico ministero, procederà ad una nuova valutazione in ordine alla congruità e adeguatezza della motivazione posta a fondamento dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nei riguardi di Vadorini Carlo.

7.3. Quanto alle sommarie informazioni assunte da Vadorini, il motivo di ricorso è generico, essendosi limitato il ricorrente ad indicare le pagine della ordinanza cautelare in cui si farebbe riferimento alle dichiarazioni rese da Vadorini, senza tuttavia specificare quale sarebbe la portata indiziaria delle dichiarazioni in questione e la loro rilevanza rispetto al complessivo giudizio di gravità indiziaria, fondato sostanzialmente sulle risultanze delle conversazioni intercettate.

La Corte di cassazione ha in più occasioni affermato in maniera condivisibile che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303).

8. Quanto al terzo motivo di ricorso, il tema attiene alla utilizzazione nel presente procedimento di atti assunti e di documentazione acquisita in un procedimento penale conclusosi con sentenza di non luogo a procedere, confermata dalla Corte di cassazione; l'assunto difensivo è che quegli atti e documenti non avrebbero potuto essere utilizzati nel presente procedimento in assenza della revoca della sentenza di non luogo a procedere.

Il motivo è inammissibile perché aspecifico non avendo chiarito la difesa: a) nè quale sarebbe la portata degli atti che, a suo dire, non avrebbero potuto essere utilizzati, cioè la loro rilevanza rispetto al giudizio di gravità indiziaria, essendosi limitato il ricorrente ad un generico riferimento alle pagine della ordinanza genetica e di quella impugnata; b) né, obiettivamente, se il reato oggetto del presente procedimento - in relazione al quale quegli atti sono stati utilizzati (capo b) - sia lo stesso per il quale era intervenuta la sentenza di non luogo a procedere.

Dalla lettura della ordinanza impugnata e dalla sentenza della Corte di cassazione richiamata nel ricorso emerge peraltro (pag. 55) che la sentenza di non luogo a procedere in questione avesse ad oggetto il reato di peculato e non quello di corruzione per il quale si sta procedendo e sul punto il ricorso è obiettivamente silente non avendo spiegato perché quegli atti che si assumono inutilizzabili non potrebbero essere utilizzati per un reato diverso, quale quello per cui si procede, rispetto a quello per il quale era intervenuta la sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen.

9. Quanto al quarto motivo di ricorso, si assume che:

a) Romeo era stato tratto in arresto l'1/03/2017 in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare detentiva emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma per i reati previsti dagli artt. 318 e 319 cod. pen. nell'ambito di un

procedimento i cui atti erano pervenuti "per separazione" dalla Procura del Tribunale di Napoli;

b) la misura cautelare in questione si estinse, dopo cinque mesi e quindici giorni, il 16.8.2017;

c) l'8/11/2017 Romeo veniva attinto dalla misura cautelare per la quale si procede.

Secondo l'indagato la misura in corso sarebbe divenuta inefficace ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. dal 22/11/2017; si assume che a) tra i fatti oggetto della prima ordinanza e quelli oggetto della ordinanza per cui si procede vi sarebbe un rapporto di connessione, riconosciuto dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma; b) i fatti oggetto della seconda ordinanza sarebbero stati commessi prima di quelli sussunti nella prima ordinanza ed erano comunque desumibili al momento della separazione dei procedimenti.

Si censura quindi l'ordinanza impugnata che ha rigettato la richiesta di retrodatazione della decorrenza del termine di durata della custodia cautelare sostenendo: a) l'assenza di connessione fra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari; b) comunque, la non applicabilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale in ordine alla possibilità di retrodatazione del termine in questione anche in presenza di fatti non connessi, atteso che nella vicenda in esame, da una parte, le due ordinanze sono state emesse da autorità giudiziarie diverse e, dall'altra, perché la separazione dei procedimenti non potrebbe essere considerata strumentale ad eludere il sistema dei termini di durata delle misure cautelari essendo stata determinata da ragioni di competenza.

Secondo i difensori, invece: a) la asserita assenza di connessione non potrebbe essere valutata con giudizio "ex post" ma "ex ante" ed in tal senso si erano espressi sia il PM di Napoli che il G.i.p. di Roma; b) non sarebbe stato spiegato dal Tribunale del riesame la ragione per cui, pur volendo ragionare facendo riferimento ai casi di fatti non connessi, l'Autorità giudiziaria di Napoli, che aveva a disposizione già tutti gli atti di indagine, avrebbe atteso nove mesi per emettere la seconda misura custodiale e lo abbia fatto solo a seguito della scarcerazione di Romeo nell'ambito dell'altro procedimento; c) il Tribunale avrebbe dovuto verificare quali nuovi elementi fossero sopravvenuti dopo la emissione della prima ordinanza.

Si chiede quindi l'annullamento e la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza alla data del 23/11/2017.

9.1. Il motivo di ricorso è infondato.

Il Tribunale del riesame: a) ha spiegato le ragioni per cui non sarebbe ravvisabile una ipotesi di connessione fra l'episodio corruttivo per il quale è stato emesso il primo titolo cautelare e i fatti di corruzione oggetto del presente procedimento (pag. 125 e ss.); b) ha chiarito come l'ipotizzata corruzione compiuta nel 2014 sarebbe stata finalizzata a condizionare l'assegnazione degli appalti indetti da Consip e, quindi, sarebbe del tutto scissa dai fatti di corruzione per i quali si sta procedendo e che attengono ad altre vicende, come quelle legate alle problematiche legate alla gestione dell'albergo, alla operazione immobiliare romana di via Ripetta, all'appalto presso il Tribunale di Napoli; c) ha precisato come nelle specie non possa nemmeno farsi riferimento alle ipotesi di retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare per fatti reato non legati da connessione, essendo state le due ordinanze custodiali emesse da Uffici Giudiziari diversi e non essendo stata la separazione dei procedimenti frutto di una deliberata scelta elusiva del pubblico ministero, perché invece dettata da ragioni di competenza, cioè dalla necessità di osservare la legge processuale.

È noto come il principio di autonoma decorrenza dei titoli cautelari (art. 297, comma 5, cod. proc. pen.), secondo cui dall'esecuzione di una nuova ordinanza custodiale decorre un nuovo termine di durata della misura, trovi una deroga nell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in ragione del quale, in presenza di determinati presupposti, gli effetti di ciascuna misura emessa nei confronti del medesimo soggetto decorrono a partire dalla data di esecuzione della prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave.

In particolare, per vanificare potenziali effetti *contra libertatem*, si è configurato un meccanismo di computo (c.d. retrodatazione) alternativo rispetto a quelli ordinari, dai quali si differenzia per il fatto di ancorare la decorrenza dei termini cautelari non all'effettiva esecuzione del provvedimento custodiale ma, al contrario, ad un momento diverso ed antecedente che, azzerando l'intervallo cronologico tra diverse misure, restituisce alla custodia cautelare la giusta durata.

Le fattispecie processuali in grado di azionare il meccanismo della retrodatazione sono molteplici e tra loro profondamente eterogenee.

Il dato che più di tutti condiziona la gamma dei presupposti applicativi della regola in esame è il nesso che intercorre tra i fatti oggetto delle diverse contestazioni cautelari: quanto più è intenso questo legame, tanto più la struttura della fattispecie processuale risulta semplificata e l'ambito applicativo della retrodatazione si dilata, laddove, invece, conseguenze opposte si innestano mano a mano che il legame tra i fatti si vada progressivamente ad affievolire.

Secondo il percorso argomentativo fissato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.M. in proc. Rahulia ed altri, Rv. 231057-8-9) e della sentenza della Corte costituzionale n. 408 del 2005, la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze".

Il giudice, quanto alle ipotesi di pluralità di titoli cautelari per fatti non connessi, deve verificare se, al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare, non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come sottolineato dai Giudici delle leggi - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore; tale regola, tuttavia, vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero.

In tale contesto, la Corte di cassazione ha già in passato chiarito che "la retrodatazione non ha ragione di operare quando la seconda misura viene disposta in un procedimento pendente davanti a un diverso ufficio giudiziario. In questo caso infatti la diversità delle autorità giudiziarie procedenti indica una diversità di competenza, e fa ritenere che i procedimenti non avrebbero potuto essere riuniti e che quindi la sequenza dei provvedimenti cautelari non è il frutto di una scelta per ritardare la decorrenza della seconda misura. Se la competenza appartiene a giudici diversi, il primo non ha ragione di disporre una misura cautelare per fatti di competenza del secondo, anche perché, a norma dell'art. 291 c.p.p., comma 2, il giudice incompetente è tenuto a disporre la misura cautelare nel solo caso in cui "sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p.", e questa urgenza manca se il giudice riesce a soddisfare le esigenze cautelari disponendo la misura per i fatti di propria competenza" (Così, Sez. 2, n. 51838 del 16/10/2013, Dimino, Rv. 258104).

Nel caso di specie, al di là delle generiche affermazioni, il ricorrente, a fronte della motivazione adottata dal tribunale del riesame, non ha affatto spiegato: a) perché i fatti oggetto della prima ordinanza custodiale sarebbero connessi con

quelli per i quali si procede nel presente procedimento; b) quali sarebbero gli elementi concreti per ritenere che tra i fatti in questione vi sarebbe connessione; c) perché, rispetto a fatti non connessi, l'autorità Giudiziaria non avrebbe dovuto disporre la separazione dei procedimenti e continuare a procedere anche per fatti per i quali era incompetente.

La circostanza, molto valorizzata dalla difesa, che l'Autorità procedente abbia deciso di richiedere la emissione di un nuovo titolo custodiale a distanza di tempo dalla emissione di primo titolo e lo avrebbe fatto, si sostiene, solo dopo la scarcerazione di Romeo, non consente, in assenza dei presupposti previsti dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., di retrodatare la decorrenza del termine di durata della custodia cautelare nel presente procedimento.

10. È invece fondato il quinto motivo di ricorso.

Il Tribunale ha ritenuto esistente l'esigenza di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., in ragione del carattere sistemico dell'attività illecita di cui Romeo si sarebbe reso protagonista, sia in relazione alle vicende relative ai rapporti tra le società riconducibili all'indagato e la Pubblica Amministrazione, sia, più in generale, con riguardo al modo di operare e di esercitare l'attività di impresa attraverso le società del gruppo.

Si tratta di affermazioni solo in parte corrette, atteso che, se è vero che le molteplici condotte contestate nel presente procedimento, potrebbero rivelare una generale pericolosità dell'indagato ed una sua propensione a delinquere, è altrettanto vero che, ai fini del giudizio prognostico sulle esigenze cautelari, non è sufficiente la formulazione di un generico giudizio di pericolosità, dovendo invece farsi riferimento al pericolo concreto ed attuale di recidiva.

Il giudizio sulla pericolosità dell'indagato non coincide con il pericolo concreto ed attuale di recidiva.

Nel caso di specie tutti i fatti sarebbero stati commessi nell'ambito dell'esercizio delle attività di impresa riconducibili a società di Romeo e, ai sensi dell'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., la valutazione prognostica del pericolo di recidiva deve essere compiuta anche in relazione alle specifiche modalità e circostanze del fatto.

Sulla base di tale dato di presupposizione, la motivazione dell'ordinanza impugnata è carente nella parte in cui non ha spiegato la ragione per la quale, pur essendo state rinnovate le cariche sociali delle varie società riconducibili a Romeo e pur essendosi dotati gli enti in questione di modelli organizzativi atti a prevenire la commissione di reati ai sensi del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e di un Organismo di vigilanza, nondimeno residuerebbe ancora un pericolo concreto ed attuale che Romeo, attraverso le società in questione (cioè facendo

riferimento alle specifiche modalità e circostanze del fatto), possa reiterare reati della stessa specie.

Sul punto l'ordinanza impugnata deve quindi esser annullata con rinvio; il Tribunale del riesame, ridefinito il perimetro cognitivo al fine del giudizio di gravità indiziaria, verificherà in concreto, quanto al quadro cautelare, se ed in che misura i modelli organizzativi adottati siano idonei a neutralizzare il pericolo di recidiva, se l'Organismo di Vigilanza sia effettivamente indipendente e quindi se esista ancora il pericolo concreto ed attuale che Romeo possa reiterare reati della stessa specie di quelli ravvisabili nel presente procedimento.

Alla luce della valutazioni sulla posizione di Romeo, si procederà anche ad un nuovo esame della posizione di Russo Ivan.


**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli, Sezione del riesame.

Così deciso in Roma, l'8 marzo 2018.

Il Consigliere estensore

Pietro Silvestri



Il Presidente

Stefano Mogini

